

CASS. CIV. SEZ. VI - 1, ORD., (UD. 22-10-2021) 31-03-2022, N. 10433



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE**

SOTTOSEZIONE 1

nella persona del:

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4495-2021 proposto da:

P.N., in proprio e quale socio di minoranza della RISORGIMENTO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato ANNA BUTTAFOCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAUL SCAFFIDI ARGENTINA;

- ricorrente -

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTA ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TONIO DI IACOVO;

- controricorrente -

contro

RISORGIMENTO SRL, P.M., PA.MA., D.M.M.A.;

- intimati -

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 81/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. STANISLAO DE MATTEIS che chiede che la Corte, riunita in Camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza. Conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

Il tribunale di Roma, con sentenza del 4 gennaio 2021, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di quella arbitrale relativamente alla causa instaurata da P.N. nei confronti di P.P. (senior), P.P. (junior), P.M., Pa.Ma. e D.M.M.A., finalizzata a ottenere l'annullamento (o anche la declaratoria di nullità) della deliberazione avente a oggetto la trasformazione in s.r.l. della Risorgimento di P.P. & c. s.a.s., per invalida costituzione dell'assemblea, per violazione del quorum costitutivo e deliberativo e per omessa rituale convocazione, e comunque perchè assunta sulla base di una situazione economica non rispondente al vero.

Ha motivato la decisione richiamando la clausola statutaria come modificata in data 23-12-2010 (art. 13), prevedente che "qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale competente avuto riguardo alla sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente".

A tale rilievo il tribunale ha aggiunto la considerazione che l'attore, rispetto alla costituzione dei convenuti, non aveva contestato puntualmente la loro eccezione, e che d'altronde egli aveva per l'appunto impugnato una delibera di esclusione dalla s.a.s. tramite il ricorso all'arbitrato, giustappunto in applicazione della clausola sopra riportata, così mostrando di riconoscerne la validità e l'applicabilità a questo tipo di controversie.

La sentenza è stata impugnata da P.N. con regolamento di competenza.

Ha resistito il solo P.P. (senior) con memoria ex art. 47 c.p.c..

Motivi della decisione

I. - A sostegno del regolamento il ricorrente, premessa una critica all'affermazione del tribunale circa la specifica contestazione dell'avversa eccezione di competenza, deduce tre motivi.

Col primo assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 806, 808, 819-ter c.p.c., e dell'art. 1362 c.c. e ss., in rapporto alle distinte versioni dell'art. 13 dello statuto applicabile al caso, stante l'ambiguità dell'eccezione proposta dai convenuti a tal riguardo.

Col secondo assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 806, 808, 816 e 819-ter c.p.c., e dell'art. 1362 c.c. e ss., in quanto le controparti, eccedendo l'incompetenza del giudice adito, si sarebbero limitate a rappresentare la semplice esistenza di clausole arbitrali, senza indicare quale fosse l'arbitro competente secondo l'onere stabilito dall'art. 38 c.p.c., comma 2, e senza considerare come "molti dei diritti ritenuti lesi (..) fossero indisponibili".

Col terzo denuncia la violazione dell'art. 1418 c.c., degli artt. 806, 809 e 816-quater c.p.c., in ragione del carattere "binario" della clausola dalla quale il tribunale avrebbe fatto discendere la propria incompetenza.

II. - Va confermata l'attribuzione della controversia alla competenza arbitrale.

III. - La proposizione dell'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria, non richiede nè formule sacramentali, nè l'individuazione di specifici criteri di competenza, essendo sufficiente la deduzione della sussistenza della convenzione d'arbitrato (v. Cass. n. 15890 del 2012). Trattasi di principio assolutamente pacifico, non per niente confermato anche a proposito dell'eccezione di arbitrato internazionale, determinativa del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U n. 8744-01 Cass. Sez. U n. 3029-02).

Che nel caso concreto l'eccezione sia stata formulata in modo consono al principio risulta espressamente dall'impugnata sentenza, la quale ha ben specificato quale fosse la versione dello statuto applicabile *ratione temporis* alla controversia in rapporto all'eccezione stessa, così consentendo di comprendere che tale, per l'appunto, era stato anche il riferimento degli eccipienti.

Minata da genericità è semmai la tesi del ricorrente, il quale ha ommesso di indicare quale diverso contenuto avrebbe avuto - secondo la sua ottica - la ripetuta clausola, onde sostenere l'inapplicabilità della stessa al caso.

IV. - La genericità del ricorso si rinviene anche nella non meglio argomentata allusione del secondo motivo all'indisponibilità dei diritti ritenuti lesi.

La controversia attiene difatti all'impugnativa della decisione assembleare che ha disposto la trasformazione della società di persone in società di capitali.

Un tale oggetto non implica affatto che la decisione sociale attenga a diritti indisponibili.

In generale, le controversie sulla validità delle delibere assembleari, o (per le società a base personale) delle decisioni sociali, tipicamente riguardano i soci e la società in relazione ai rapporti

sociali. Come tali sono compromettibili in arbitri ai sensi del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 1.

Laddove, infatti, il giudizio riguardi la validità di deliberazioni, il citato D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 36, prevede che gli arbitri decidano la controversia necessariamente secondo diritto. Il che rappresenta plasticamente la necessità di non confondere ai fini indicati l'area della inderogabilità delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l'area della indisponibilità del diritto controverso (v. anche Cass. n. 20462-20).

V. - Del tutto inconferente è infine il sottinteso richiamo del terzo motivo alla natura "binaria" della clausola compromissoria in relazione alla pluralità delle parti interessate dal giudizio.

La struttura "binaria" di una clausola presuppone che questa sia architettata sull'assunto di una lite necessariamente bipolare, tale da dover essere devoluta alla decisione di almeno tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti; sicchè essa si dice tendenzialmente inadatta a dirimere questioni coinvolgenti più centri d'interesse, a fronte di una pluralità di soggetti interessati alla risoluzione della lite compromessa (Cass. n. 1090-14, Cass. n. 6924-16).

Tutto questo non interessa affatto il caso concreto.

La sopra riportata clausola prevede infatti la nomina di un solo arbitro da parte del presidente del tribunale competente avuto riguardo alla sede sociale, in coerenza con il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2.

VI. - Va quindi affermata la competenza arbitrale.

Le spese seguono la soccombenza.

La natura impugnatoria del regolamento di competenza implica per il soccombente l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, ex art. 13, comma 1-quater (v. Cass. n. 13636 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza arbitrale e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.300,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2022